



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Testo integrato con le modificazioni approvate con
delibera consiglio comunale n. del 1 APRILE 2019

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 01 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 02 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 03 - Autorizzazioni, licenze e concessioni

Capo II – DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 04 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 05 - Occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi pubblici, commercianti e artigiani della preparazione di alimenti
- Art. 06 - Lavori e depositi sul suolo pubblico
- Art. 07 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 08 - Tende
- Art. 09 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 10 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 11 - Fiere e mercati
- Art. 12 - Commercio ed altre attività ambulanti
- Art. 13 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 14 - Chioschi ed edicole
- Art. 15 - Installazioni mobili
- Art. 16 - Divieto di giochi su suolo pubblico
- Art. 17 - Divieto di campeggio

Capo III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 18 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 19 - Obblighi degli occupanti suolo pubblico
- Art. 20 - Obblighi degli ambulanti
- Art. 21 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 22 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 23 - Sgombero della neve
- Art. 24 - Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli
- Art. 25 - Pulizia delle vetrine
- Art. 26 - Divieto di lancio di volantini
- Art. 27 - Spargimento liquami

Capo IV - TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO URBANO, E CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DEGRADO

- Art. 28 - Manutenzione degli edifici
- Art. 29 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 30 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

- Art. 31 - Collocamento di oggetti vari
- Art. 32 - Depositi in proprietà private
- Art. 33 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 34 - Rifiuti
- Art. 35 - Viali e giardini pubblici
- Art. 36 - Vasche e fontane
- Art. 37 - Edifici e impianti di pubblico interesse
- Art. 38 - Scritte, disegni, atti vandalici
- Art. 39 - Manifesti e stampati

Capo V – QUIETE PUBBLICA

- Art. 40 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 41 - Rumori in case di abitazione o da attività varie
- Art. 42 - Divieto di schiamazzi nelle vie e piazze
- Art. 43 - Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 44 - Televisori, radio, videogiochi

Capo VI – DETENZIONE DI ANIMALI

- Art. 45 - Disposizioni e divieti generali
- Art. 46 - Maltrattamento di animali
- Art. 47 - Pulizia di luoghi e locali pubblici dalle deiezioni di animali
- Art. 48 - Disturbo di animali
- Art. 49 - Tenuta e custodia dei cani in luogo pubblico
- Art. 50 - Colonie feline
- Art. 51 - Animali da cortile

Capo VII - NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI

- Art. 52 - Materiali esplosivi, infiammabili e combustibili
- Art. 53 - Impianti e bocche antincendio
- Art. 54 - Uso di fiamma libera
- Art. 55 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 56 - Tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici
- Art. 57 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Capo VIII - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 58 - Accertamenti
- Art. 59 - Sanzioni
- Art. 60 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 61 - Efficacia del Regolamento

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza, da parte dei cittadini, delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle ordinanze, emanate dagli organi competenti, allo scopo di assicurare un'ordinata, civile e pacifica convivenza sociale all'interno della città, nel rispetto dell'igiene, del decoro, della sicurezza urbana e della pubblica incolumità.
2. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre normative riguardanti materie speciali ad essa attinenti.
3. Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico ed aperti al pubblico.

Art. 02

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato in via principale alla Polizia Locale, alle altre forze di Polizia e agli altri soggetti aventi funzioni e poteri di accertamento di violazioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I compiti inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di polizia urbana e pubblica sicurezza e il rilascio di autorizzazioni, licenze o concessioni, sono attribuiti al Corpo di Polizia Municipale o ad altri uffici comunali secondo quanto previsto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.l.vo 31 marzo 98 n. 112, dalle altre disposizioni legislative in materia nonché dal regolamento degli uffici e servizi e da altre disposizioni organizzative dell'Ente.

Art. 03

Autorizzazioni, licenze e concessioni

1. Salvo quanto in esse espressamente stabilito, le autorizzazioni, licenze o concessioni di cui al presente regolamento si intendono sempre accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di quanto autorizzato e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione, licenza o concessione data;
 - d) con facoltà all'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse o per mancato pagamento di eventuali tasse, diritti o oneri in genere previsti per il rilascio delle autorizzazioni, licenze o concessioni, di imporre in ogni tempo nuove condizioni, di sospendere o revocare, il provvedimento rilasciato senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.
2. Le autorizzazioni, licenze o concessioni di cui al precedente comma possono contenere prescrizioni, limitazioni o particolari indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività o occupazioni autorizzate, licenziate o concesse.

Capo II - DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 04

Occupazione di suolo pubblico

1. Ogni occupazione di suolo pubblico di cui al presente capo è subordinata al rilascio di autorizzazione o concessione, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dalle norme sulla circolazione stradale, dal regolamento in materia di tributi comunali e

dal presente regolamento. Le violazioni sono punite ai sensi delle vigenti norme sulla circolazione stradale e dal presente regolamento.

2. Le richieste di autorizzazione o concessione per occupazione di suolo pubblico devono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo dell'Ente almeno 10 giorni prima salvo casi di comprovata urgenza e imprevedibilità.

3. Le autorizzazioni o concessioni sono rilasciate ai sensi dei successivi articoli del presente regolamento e per la durata in esso previsti. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni l'occupazione di suolo pubblico con autorizzazione o concessione scadute di validità equivalgono ad occupazioni sprovviste di autorizzazione o concessione.

4. In ogni caso di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente capo, senza la prescritta autorizzazione o concessione o in difformità dalle prescrizioni in esse eventualmente contenute, il trasgressore e/o l'obbligato in solido devono provvedere allo sgombrò o rimozione di elementi, strutture, veicoli o altro oggetto occupante il suolo pubblico o collocato in difformità delle prescrizioni, nel termine massimo di 48 ore, salvo particolari disposizioni.

Art. 05

Occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi pubblici, commercianti e artigiani della preparazione di alimenti

1. Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico potranno essere rilasciate, oltre che per le attività di cui all'articolo 6 e seguenti, anche agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti e simili, commercianti e artigiani della preparazione di alimenti (pizzerie, gelaterie, rosticcerie, yogurterie, pasticceria e gastronomia in genere).

2. Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente articolo hanno validità temporanea ovvero per un massimo di 180 giorni e sono autorizzabili nel periodo dell'anno che va dal 15 marzo al 15 ottobre. Sono consentite occupazioni di durata eccedente i 180 giorni ed al massimo annuali solo in località ove l'occupazione stessa non incida in ogni maniera sulla circolazione pedonale o veicolare ovvero in località non soggette a circolazione pedonale o veicolare, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare le autorizzazioni in ogni caso in cui ricorra tale necessità a discrezione del Comune stesso. L'eventuale rinnovo della autorizzazione può essere rilasciato solo dietro nuova istanza da inoltrare ai sensi dell'art. 4 comma 2.

3. I soggetti di cui al comma 1 potranno richiedere l'occupazione di uno spazio antistante la loro attività per il posizionamento per un'ampiezza massima coincidente con gli stalli di sosta ivi predisposti qualora l'occupazione ricada su strada. Non è consentita in ogni caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata ovvero della parte di strada destinata allo scorrimento dei veicoli.

4. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti e simili, possono posizionare tavoli, sedie, poltrone, piani da appoggio o altri elementi idonei o comunque di supporto all'attività di somministrazione o al servizio di alimenti o bevande all'esterno. Gli stessi possono anche richiedere l'occupazione per il posizionamento di vasi, fioriere o altri elementi di arredo.

5. Le attività artigianali (pizzerie, gelaterie, rosticcerie, yogurterie, pasticceria e gastronomia in genere) e gli esercizi commerciali di vicinato per la vendita al dettaglio, e comunque gli esercizi non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno installare sul suolo pubblico, unicamente: sedie, panchine, poltroncine e piani d'appoggio che consentano la sosta ed il ristoro occasionale dei clienti, fermo restando però il divieto di servire alimenti, di raccogliere comande, di attrezzare l'area con piatti, posate e bicchieri o quant'altro faccia presupporre la possibilità di consumare sul posto, in modo organizzato, i prodotti alimentari preparati o posti in vendita dagli esercizi stessi;

6. Le occupazioni dovranno essere delimitate con fioriere, con ringhiere o pannelli grigliati o simili o altri elementi di arredo e mantenuti curati e decorosi. Qualora ricadano sul marciapiedi pubblico dovranno garantire uno spazio libero transitabile per i pedoni di

almeno un metro e venti centimetri o altra misura eventualmente e specificatamente stabilita dalle norme urbanistiche o sulla circolazione stradale.

7. Qualora le occupazioni prevedano l'installazione di pedane, queste dovranno essere posizionate a filo del marciapiedi pubblico e dotate di raccordi laterali o altri elementi adatti a facilitare l'accesso ed a evitare pericoli per la pubblica incolumità.

8. L'occupazione di marciapiedi o banchine ai sensi dei commi precedenti, deve essere effettuata con materiali solidi e di aspetto decoroso che devono essere mantenuti tali per tutta la durata dell'occupazione.

9. I soggetti richiedenti l'occupazione suolo pubblico secondo le suddette modalità, dovranno corrispondere, oltre alla tassa di occupazione suolo e agli altri oneri eventualmente previsti, anche una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale, per i diritti di istruttoria e sopralluogo.

Art. 06

Lavori e depositi sul suolo pubblico

1. Chiunque intende compiere lavori o eseguire depositi sul suolo pubblico, deve provvedere a richiedere autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 2. I soggetti autorizzati oltre ad osservare le disposizioni in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade, devono provvedere alla collocazione degli sbarramenti, recinzioni, transennature e delle segnalazioni prescritte dal Codice della Strada e quanto altro sia necessario ai sensi di legge, provvedendo alla loro successiva manutenzione al fine di conservare ogni elemento di sbarramento, recinzione, transennatura o segnalazione in stato di perfetta efficienza e visibilità sia diurna che notturna.

2. Nelle ore notturne tali segnalazioni devono essere illuminate con apposite luci rosse o di altro colore previsto dal Codice della Strada, che dovranno rimanere accese sino all'alba.

3. E' fatto obbligo delle luci di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità e in ogni altro caso di limitata visibilità.

4. Qualora l'occupazione di cui al presente articolo vada ad incidere, in ogni modo, sulla circolazione stradale con deviazione dei flussi di traffico o pedonali, con interdizioni della circolazione o della sosta o in ogni altro modo, i titolari della autorizzazione devono provvedere ad ogni tipo di segnalazione prevista dalle norme sulla circolazione stradale comprese le deviazioni dei flussi di traffico, le presegnalazioni di percorsi alternativi, la regolamentazione del traffico con movieri o semafori mobili e ogni altro elemento previsto nell'apposita ordinanza contenente obblighi, divieti, limitazioni e prescrizioni relativi alla suddetta occupazione.

5. Le occupazioni di cui al presente articolo hanno la durata massima 180 giorni. Sono rinnovabili ai sensi dell'art. 4 comma 2 qualora ne sia accertata la necessità per la ultimazione dei lavori oggetto della occupazione.

Art. 07

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci da effettuarsi sul suolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e devono essere comunque concluse con sollecitudine, senza interruzioni o rallentamenti della circolazione stradale o intralci alla stessa ed evitando ogni danno e pericolo per cose e persone.

2. Per le operazioni di cui al comma precedente gli utenti devono servirsi degli appositi stalli di sosta qualora ubicati nelle vicinanze, ovvero nel raggio di mt 50. In ogni caso per il carico e lo scarico delle merci deve avvenire sempre nel rispetto delle norme di cui al comma 1.

3. Le operazioni di carico e scarico merci per le quali sia necessario uno stanziamento prolungato nel tempo di veicoli o appositi macchinari o simili, in particolare ove sia necessario il posizionamento di detti veicoli o macchinari anche in spazi non previsti per

il carico e lo scarico, devono essere preventivamente autorizzate all'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 6.

Art. 08 Tende

1. Salvo quanto prescritto negli altri regolamenti comunali ed eventualmente nell'autorizzazione, tutte le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere mobili e collocate in modo da non nascondere le luci dell'illuminazione pubblica, la segnaletica stradale, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
2. In ogni caso le tende di cui al comma precedente non devono arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale o comunque pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 9 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Ogni forma di pubblicità deve essere preventivamente autorizzata in base al regolamento comunale sulla pubblicità.
2. Fermo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale e dal regolamento comunale sulla pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, ingenerare confusione con la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale che luminosa che di ogni altro tipo previsto dal Codice della Strada, ovvero renderne difficile la comprensione. Sono altresì vietate le sorgenti luminose che producano abbagliamento.
3. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i titolari della autorizzazione o concessione sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese e sotto la loro responsabilità.

Art. 10 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Quando autorizzate ai sensi dell'art. 5, le esposizioni di merci, derrate, vasi, fioriere o altri elementi di arredo, all'esterno di esercizi commerciali di vicinato, non devono arrecare intralcio alla circolazione stradale, veicolare o pedonale o causare altri danni o turbative a terzi. Non è consentita in ogni caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata.
2. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

Art. 11 Fiere e mercati

1. Le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e mercati sono disciplinate dalle presenti norme, salvo quanto specificamente disposto dall'apposito regolamento comunale che disciplina fiere e mercati.

Art. 12 Commercio ed altre attività ambulanti

- 1. L'esercizio del commercio su area pubblica è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia. Esso deve essere svolto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite**

dall'Amministrazione comunale o in forma itinerante, e comunque nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito regolamento di cui all'articolo precedente.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi o itineranti è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia. Esso può essere comunque esercitato nelle località consentite dall'apposito regolamento comunale che disciplina il commercio itinerante e nei seguenti orari: dalle 8:00 alle 20:00, nel periodo da novembre ad aprile, dalle 8:00 alle 24:00 nel periodo da maggio ad ottobre. Nei periodi di deroga dagli orari di apertura degli esercizi commerciali o di esercizio del commercio su aree pubbliche, le deroghe si applicano anche all'esercizio dei suddetti mestieri. Qualora da detto esercizio scaturiscano emissioni sonore esso deve essere svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia.

3. Mercatini del volontariato, raccolta di firme, distribuzione di materiale illustrativo, attività promozionali con stands su aree pubbliche o altre attività simili possono devono essere appositamente autorizzati, previa manifestazione di assenso del Sindaco.

4. Nel periodo elettorale stabilito per legge, le attività di cui al comma precedente, collegate alla propaganda elettorale possono essere autorizzate previo visto dell'Ufficio Elettorale salva l'applicazione di specifiche norme o direttive in materia che stabiliscono diverse modalità o vietino l'attività,.

5. Sono vietate le attività di cui al comma precedente nelle vicinanze dei luoghi di culto, salvo che si tratti di attività strettamente collegate alla religione, presso il civico cimitero, presso le intersezioni stradali, lungo la SS16 o in altra località o con ogni altra modalità che possa recare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, o in occasione di altre manifestazioni o eventi già previsti, qualora dette attività vadano ad intralciare o danneggiare, in ogni modo, le manifestazioni o eventi in programma.

Art. 13

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze e/o autorizzazioni o simili per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto, sul suolo pubblico non possono erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non previa apposita autorizzazione del Comune.

Art. 14

Chioschi ed edicole

1. L'installazione di chioschi, edicole e simili rivendite su suolo pubblico, fermo il rispetto delle norme edilizie, non è consentita quando ne derivi pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni o diminuzione della visibilità alle intersezioni e curve, o comunque turbativa o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale e alla pubblica incolumità in genere.

Art. 15

Installazioni mobili

1. I veicoli e le altre installazioni mobili autorizzati alla vendita di generi alimentari o non alimentari, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, devono essere sempre collocati negli spazi previsti dalle norme regolamentari e in condizioni tali da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.

Art. 16

Divieto di giochi su suolo pubblico

1. E' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare pericolo o intralcio alla circolazione o alla sicurezza pubblica, salvo quanto espressamente autorizzato ai sensi delle norme sulla circolazione stradale.
 - a) su suolo pubblico ovvero sulla strada, sia sulla carreggiata che sul marciapiede o pista ciclabile e comunque in ogni altra località soggetta a transito sia di veicoli che di pedoni o animali;
 - b) negli spazi comunali attrezzati a parchi giochi per bambini e ricreativi, fatto salvo l'utilizzo dei giochi appositamente installati o il gioco della palla o altri giochi per bambini;
 - c) nei luoghi di culto.

Art. 17

Divieto di campeggio

1. Onde prevenire ed evitare situazioni di nocimento all'igiene, alla sicurezza urbana e al decoro, in tutte le aree pubbliche o comunque aperte al pubblico nel territorio comunale, quali strade, piazze, parcheggi, terreni, fondi e ogni altra località comunque di uso pubblico o accessibile al pubblico passaggio, è fatto divieto di campeggio libero.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente deve intendersi con il termine "campeggio":
 - a) ogni stanziamento e/o installazione e/o montaggio anche momentanei, al suolo, di tende, carrelli tenda, o altra struttura e/o attrezzatura idonea a ospitare persone e/o animali;
 - b) ogni modalità di sosta o parcheggio di veicoli di cui agli artt. 54 comma 1 lettera m) del D.L.vo 285/92 e 56 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.L.vo 285/92, ovvero autocaravan, caravan, carrelli tenda e simili, che differisca da quanto previsto all'art. 185 comma 2 del medesimo D.l.vo 285/92, ovvero qualora la sosta e/o parcheggio si attui diversamente dal semplice appoggiare al suolo con le ruote di detti veicoli e comporti lo stanziamento e/o installazione e/o montaggio anche momentanei, al suolo, di strutture e/o attrezzature in dotazione ai veicoli stessi, o anche quando non poggino al suolo, qualora la proiezione dell'oggetto di eventuali strutture e/o attrezzature in dotazione sporgenti oltre i veicoli, ricada su suolo pubblico o comunque aperto al pubblico;
3. In tutte le aree pubbliche o comunque aperte al pubblico nel territorio comunale di cui al comma precedente, è vietata comunque la sosta di autocaravan, caravan, carrelli tenda e simili, o autoveicoli in genere anche se essa si attui senza lo stanziamento e/o installazione e/o montaggio anche momentanei, al suolo o non al suolo, di strutture e/o attrezzature in dotazione ai veicoli stessi, qualora la modalità di organizzazione della sosta stessa attuata con diversi veicoli collocati in maniera organizzata, sia tale da configurare lo stanziamento di una comunità di persone anche di breve durata, ovvero assuma la caratteristica comunque di accampamento o ne evidenzii comunque la stanzialità, anche di breve durata, per la presenza di elementi, strutture, attrezzature o di persone dedite ad attività connesse alla stanzialità stessa, come lavaggio di panni, di stoviglie, accumulo di rifiuti, fruizione di pasti, riposi e altre attività similari.
4. E' consentita la sosta dei soli autocaravan (campers) in eventuali aree appositamente destinate o riservate alla sosta di determinate categorie di veicoli dall'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dalle norme statali, regionali o comunali sul turismo itinerante.
5. Le violazioni di cui al comma precedente comportano la rimozione immediata, delle attrezzature e dei veicoli e lo sgombrò immediato dell'area occupata, ovvero nel tempo ragionevolmente necessario per la rimozione di quanto posizionato e comunque al massimo nel tempo di 3 ore.
6. Qualora dalla violazione del presente articolo derivi un rilevante pericolo per l'igiene, il decoro, la sicurezza urbana o la pubblica incolumità, il Sindaco emette ordinanza di rimozione e/o sgombrò e viene fissato in essa il termine per l'esecuzione.
7. In caso di inottemperanza alla ordinanza di cui al comma precedente si applicano oltre alle disposizioni previste nel presente regolamento, anche quelle di cui all'art. 650 del Codice Penale, ove previsto.

8. I divieti, gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente articolo si intendono estesi anche agli spazi, terreni, cortili o comunque aree di ragione privata salvo quelle destinate ad attività ricettive appositamente autorizzate secondo le disposizioni vigenti in materia.

Capo III - PULIZIA DEL CENTRO ABITATO

Art. 18

Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, tutti i luoghi aperti al pubblico, o soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, oggetti, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico, fatte salve altre disposizioni comunali che lo consentano.
3. In tutti i luoghi aperti al pubblico, o soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, è vietato deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, siringhe o altro materiale di origine medica che possa essere stato a contatto con l'epidermide, organi, sangue, liquidi o secrezioni umane o animali.

Art. 19

Obblighi degli occupanti suolo pubblico

1. I titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ai sensi del capo II del presente regolamento, ovvero con tavoli, sedie, ornamenti od in qualunque altro modo, devono evitare di gettare, anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la pulizia del suolo è a carico del titolare e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20

Altri obblighi degli esercenti il commercio su aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia in forma fissa che itinerante, ai raccoglitori di materiale vario ed agli esercenti mestieri itineranti o girovaghi in genere, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria. In ogni caso, la pulizia del suolo è a loro carico e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 21

Pulizia dei portici, dei cortili, delle scale e degli spazi di ragione privata

1. I proprietari e gli occupanti degli edifici hanno l'obbligo di mantenere la pulizia ed il decoro di portici, cortili, scale, tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici stessi.
2. Gli spazi e gli edifici di ragione privata e i loro accessori o pertinenze, ovvero: aree, prati, terreni, giardini, zone verdi, adiacenze di fabbricati, cortili, anditi, chiostrini, corti anche interne, portici, scale, tettoie dei magazzini e dei cortili e ogni altro simile accessorio o pertinenza, strade private e simili, devono essere tenuti decorosamente puliti e sgombri da immondizie, sporcizia, o rifiuti di ogni genere, da ogni materiale putrescibile o che comunque possa costituire offesa al decoro o all'igiene, nonché da vegetazione erbacea incontrollata, ricettacolo di insetti e piccoli animali, che rappresentano veicolo di infezione per gli abitanti.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente hanno particolare rilievo nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno. In detto periodo gli spazi e edifici privata e loro accessori e pertinenze, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri.
4. Per la prevenzione di incendi, sicurezza, igiene e decoro nei centri abitati, aree, prati, terreni, giardini, zone verdi, prati e scarpate situati fino a 40 metri dalle abitazioni devono essere costantemente e decorosamente puliti e sgombri da erba e sterpaglie. Esse devono essere costantemente tagliate ed asportate.
5. Le siepi, gli alberi o altra vegetazione posta lungo il perimetro o all'interno degli spazi e gli edifici di ragione privata di cui ai commi precedenti non devono sporgere o ricadere su suolo pubblico o comunque ostacolare o creare pericolo alla circolazione pedonale e veicolare o limitare la visibilità della segnaletica stradale o la funzionalità della pubblica illuminazione.
6. Le disposizioni e gli obblighi di cui al presente articolo si applicano a tutti coloro che, da soli o in comunione siano proprietari, amministratori o conduttori degli spazi di ragione privata o edifici o accessori o pertinenze suddetti, e a chiunque ne abbia il godimento o l'uso a qualsiasi titolo, anche precario, o che ne sia comunque possessore o detentore o occupante nel caso di edifici.

Art. 21 bis
Tutela dei corsi d'acqua, regimazione delle acque di sgrondo
dei campi, tutela delle strade pubbliche

1. I proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di immobili, quali terreni, fabbricati con relative pertinenze e di ogni altro spazio di ragione privata di cui al comma 2 del precedente articolo, qualora confinanti ai corsi d'acqua pubblici o privati ed alle strade pubbliche, devono provvedere limitatamente al tratto corrispondente agli immobili stessi all'esecuzione dei seguenti interventi ed attività:
 - a) tutela dei corsi d'acqua (limitatamente ai fossi di sgrondo privati);
 - b) regimazione delle acque di sgrondo dei campi;
 - c) tutela delle strade pubbliche.
2. Gli interventi e attività di cui al comma precedente devono essere ripetuti continuamente o con ciclicità tale da evitare che in caso di copiose piogge, abbiano a verificarsi fenomeni di dilavamento ed erosione di terreno, di invasione delle sedi stradali con fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali alle strade, con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità.
3. Gli interventi e attività di cui ai commi precedenti comportano in particolare l'obbligo della esecuzione dei seguenti lavori:
 - a) tutela dei corsi d'acqua:
 - i) Esecuzione delle opere idrauliche di competenza dei privati;
 - ii) Pulizia dei corsi d'acqua di competenza dei privati di cui al precedente capoverso. La pulizia dovrà essere eseguita liberando gli alvei e le scarpate dai rovi, dalle canne, dalle erbe infestanti, dalle piante di alto fusto, e da ogni altro materiale di qualsiasi natura e genere indebitamente riversato entro l'alveo, in modo da garantire il libero deflusso delle acque, anche in occasione di piogge cospicue e prolungate;
 - iii) La pulizia dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle piante, in particolare ai sensi della L.R. n° 7/85 come modificata dalla L.R. n° 8/87;
 - iv) E' vietato lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, nei seguenti limiti:
 - o nel caso di fiumi e torrenti per una distanza orizzontale di almeno nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie;
 - o nel caso di rivi, canali, scolatori pubblici, per i soli piantamenti aderenti alle sponde;
 - v) Le suddette operazioni di manutenzione debbono essere ripetute con ciclicità tale da assicurare sempre un libero deflusso delle acque;

vi) E' vietato di eseguire lavori di aratura o piantagioni, eccetto la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree, nei seguenti limiti:

- o nel caso di fiumi e torrenti: è vietato sul piano e sulle scarpate degli argini, nonché per una distanza orizzontale di quattro metri dal piede dell'argine o, in assenza, dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie;
- o nel caso di rivi, canali, scolatori pubblici è vietato per una distanza di metri due dall'alveo.

Tali fasce di rispetto di metri quattro e di metri due, dovranno essere costantemente mantenute come sopra indicato.

b) regimazione delle acque di sgrondo dei campi:

- i) Lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane sui campi agricoli, su pertinenze di fabbricati, ecc., dovrà essere disciplinato in modo tale da evitare, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione con fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche, di cedimento delle scarpate laterali alle strade pubbliche e dei corsi d'acqua di cui al precedente punto, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla popolazione, o grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità, in ottemperanza alla disciplina dettata dal Codice Civile, dal Codice della strada, e dalla normativa vigente in materia anche non espressamente richiamata nella presente ordinanza;
- ii) In particolare dovranno essere eseguiti lavori e pratiche agricole, quali solchi trasversali sugli appezzamenti di terreno in pendenza, canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso fossi e canali da realizzare o esistenti purché idonei al maggior carico; ovvero verso corsi d'acqua naturali, tombini o sottopassi predisposti a tale servizio, ecc.
- iii) Le suddette pratiche agricole dovranno essere adeguate alla conformazione, al tipo, e all'uso di ogni singolo terreno, e dovranno essere sempre tenute in buono stato ed efficienza.

c) tutela delle strade pubbliche:

- i) Pulizia e manutenzione delle proprie scarpate, poste sia a valle che a monte della strada, al fine di evitare franamenti, cedimenti, o altri danni al corpo stradale, nonché di prevenire la caduta massi o detriti in genere. Esecuzione ove occorra delle opere di mantenimento;
- ii) E' vietato di eseguire lavori di aratura, qualsiasi movimento di terreno, lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, nei seguenti limiti:
 - o nel caso di strade pubbliche con scarpate laterali coltivabili, per una distanza orizzontale di almeno due metri dal ciglio stradale;
 - o nel caso di strade pubbliche con scarpate laterali non coltivabili, per una distanza orizzontale di almeno un metro sia dal ciglio superiore della scarpata a monte che dal ciglio inferiore della scarpata a valle;
 - o nel caso di strade pubbliche pianeggianti con i terreni laterali, per una distanza di mezzo metro dal confine di proprietà della strada, e comunque per una distanza di almeno un metro dal ciglio esterno della banchina laterale.

4. E' fatta salva ogni altra disposizione in merito alle distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica, dettate dal Codice Civile, dal Codice della strada, e dalla normativa vigente in materia anche non espressamente richiamata nel presente articolo;

5. Coloro che hanno diritto a convogliare le acque nei fossi laterali alle strade o nei tombini di attraversamento sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e della funzionalità delle opere. Coloro che hanno diritto ad attraversare le strade pubbliche con corsi o condotte d'acqua sono tenuti a costruire e a mantenere le opere necessarie.

6. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale, hanno l'obbligo di adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale.
7. Fermo restano quanto previsto nel presente articolo è fatto divieto:
- a) eseguire interventi che possano causare gli eventi dannosi descritti nella premessa;
 - b) impedire il libero deflusso delle acque che dalla sede stradale si scaricano sui terreni sottostanti, o nei fossi laterali, o nelle opere di raccolta e di scarico predisposte;
 - c) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti dagli accessi, dalle diramazioni, dai campi, ecc e comunque imbrattare la strada e sue pertinenze;
 - d) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
 - e) aprire canali, fossi, escavazioni, fuori dei centri abitati, per una distanza minima di metri 3,00 dal confine stradale.

Art. 22

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione (come sabbia, terra, detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, ecc.) è disciplinato dalle norme del Codice della Strada e dal presente regolamento e deve essere effettuato in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze che possono sollevarsi in aria, ad esempio segature e materiali simili, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a disperdersi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Lo stesso obbligo grava su quanti, caricando e scaricando merci di qualsiasi genere, hanno provocato imbrattamento del suolo pubblico.

Art. 23

Sgombero della neve

1. I proprietari e gli occupanti degli edifici prospicienti il suolo pubblico hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucchiolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelare.
2. E' vietato lo scarico della neve proveniente da cortili di proprietà privata sul suolo pubblico; solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, ed in tal caso con le dovute precauzioni, potrà venire autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3. E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici prospicienti la pubblica via di tutelare la pubblica incolumità scongiurando eventuali cadute di neve e ghiaccioli.
4. Resta comunque la responsabilità in capo agli affittuari e titolari di diritto di godimento per eventuali incidenti.

Art. 24

Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli e di spreco di acqua potabile

1. Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico sono proibiti il lavaggio e la riparazione di veicoli e autoveicoli in genere, pur non utilizzando acqua potabile dell'acquedotto pubblico ovvero anche utilizzando acqua di provenienza da pozzi privati o simili.

2. E' fatto divieto assoluto di usare acqua potabile proveniente dall'acquedotto pubblico per lavaggio di veicoli sia su suolo pubblico che privato o per ogni altro utilizzo che ne comporti spreco.

Art. 25 **Pulizia delle vetrine**

1. L'occupazione, con scale o sgabelli, del suolo pubblico antistante i negozi, gli esercizi pubblici, ecc. per la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, per il tempo strettamente necessario.

Art. 26 **Divieto di lancio di volantini**

1. Salvo che non sia autorizzato dal Comune per motivi di pubblica utilità, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la collocazione sulle auto, sui sostegni della pubblica illuminazione e sui segnali stradali compresi i loro sostegni, di volantini, opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza e il decoro del suolo, dell'abitato delle strutture pubbliche o impedire o limitare in ogni modo la visibilità dei segnali stradali.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal Regolamento sulla pubblicità e, per quanto non previsto, dal presente regolamento.

Art. 27 **Spargimento liquami e manutenzione degli impianti di scarico**

1. E' vietato lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici, da fosse biologiche, tombini o altro, all'interno del centro abitato sia su suolo pubblico che privato.

2. Lo spargimento dei liquami, nel rispetto di ogni altra disposizione prevista dalla vigente normativa, è consentito al di fuori dei centri abitati, nel rispetto della distanza minima di ml. 50 dagli stessi e dalle abitazioni. Fuori dai centri abitati è sempre consentito lo spargimento del letame maturo.

3. E' vietato di norma lo spargimento dei liquami, durante la stagione estiva, dal 15 giugno al 31 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

4. L'utilizzazione dei fertilizzanti organici di cui al presente articolo è vietato:

- a) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 100 metri (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrali), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
- b) per una fascia di rispetto di 50 metri dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperte al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, piste sciistiche durante la stagione invernale, ecc..) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- c) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano ai sensi del D.P.R. n.236/1988.

5. I proprietari, amministratori o conduttori di spazi di ragione privata o edifici o accessori o pertinenze suddetti, o chiunque ne abbia il godimento o l'uso a qualsiasi titolo, anche precario, o che ne sia comunque possessore o detentore o occupante nel caso di edifici, hanno l'obbligo di mantenere efficienti e funzionanti gli scarichi, i tombini, le fosse biologiche o ogni altro elemento tecnologico finalizzato alla raccolta, incanalamento, deviazione, spurgo, dei liquami provenienti dagli scarichi degli edifici, in modo tale che non vi sia sversamento, fuoriuscita, imbrattamento o altro dei liquami stessi su suolo pubblico o privato e che non siano prodotti odori nauseabondi a causa di detti eventuali malfunzionamenti.

6. Gli allacci degli edifici alla rete fognaria deve essere espressamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale previa istanza da parte dei soggetti di cui al comma precedente.

Capo IV – TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO URBANO E CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI DEGRADO

Art. 28

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari, detentori, curatori, o comunque possessori a qualsiasi titolo, devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e gli infissi in genere prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo particolare devono essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. I proprietari, detentori, curatori o comunque possessori a qualsiasi titolo sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono al titolare delle insegne.
3. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, se non autorizzati.
4. La cancellazione di quanto sopra ed il ripristino di muri, manufatti, ecc. viene disposto a spese del contravventore.
5. I soggetti di cui ai commi precedenti proprietari hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede rispetto all'asse stradale.
6. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno inoltre l'obbligo di mantenere efficienti e funzionanti gli scarichi, i tombini, le fosse biologiche o ogni altro elemento tecnologico finalizzato alla raccolta, incanalamento, deviazione, spurgo, dei liquami provenienti dagli scarichi degli edifici ai sensi dell'art. 27 commi 5 e 6.

Art. 29

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento edilizio e degli altri regolamenti, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie e, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente, è di norma vietato in ogni località di rilievo per la bellezza panoramica o per l'arte o per la storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, di regola, non è consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.
3. Nei luoghi o negli edifici suddetti è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi e, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 30

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Il collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 31

Collocamento di oggetti vari

1. Gli oggetti di ornamento mobili (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, o comunque costituire un pericolo per la pubblica incolumità.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, e nello stendere la biancheria, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri.

Art. 32
Depositi in proprietà private

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di materiali pregiudizievoli per il decoro cittadino.

Art. 33
Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre degli edifici prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili.

Art. 34
Rifiuti

1. Ferme restando le disposizioni specifiche in materia di rifiuti è vietato abbandonare deporre, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, fuori dagli appositi raccoglitori o contenitori, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualsiasi genere di rifiuti o oggetti.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere eseguito secondo le disposizioni specifiche in materia. In ogni caso è vietato abbandonare deporre, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano rifiuti o oggetti di qualsiasi genere, fuori dai raccoglitori o contenitori di raccolta differenziata, ubicati nei diversi punti della città, anche se detti rifiuti o oggetti siano della stessa natura quelli di per cui è destinato il punto o i contenitori di raccolta differenziata.

Art. 35
Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi con veicoli in genere salvo che non sia necessario per l'esecuzione di opere o lavori autorizzati, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani nelle località ove sia consentita la loro introduzione ai sensi dell'art. 49 e con le modalità di custodia in esso previste;

b) recare qualsiasi ostacolo o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) calpestare le aiuole;

d) danneggiare o imbrattare i sedili, danneggiare siepi ed alberi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ed altri oggetti in modo fisso o mobile;

f) abbandonare effetti e cose personali di qualsiasi genere, con particolare riferimento a quelle che possano costituire motivo di pericolo

g) deporre, lasciar cadere o dar causa che cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, siringhe o altro materiale di origine medica che possa essere stato a contatto con l'epidermide, organi, sangue, liquidi o secrezioni umane o animali;

h) praticare il gioco della palla in località ove esso sia pericoloso per la pubblica incolumità e la circolazione stradale, individuate dall'organo comunale competente previa delibera di indirizzo della Giunta Comunale;

2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del centro abitato.

Art. 36
Vasche e fontane

1. E' proibito gettare pietre, detriti e qualsiasi altro oggetto solido o sostanza liquida nelle fontane pubbliche, o utilizzare le stesse per lavare attrezzi da lavoro o veicoli o qualsiasi altro oggetto.

Art. 37
Edifici e impianti di pubblico interesse

1. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici, i manufatti, la segnaletica, gli impianti e simili, sia pubblici che privati.

Art. 38
Scritte, disegni, atti vandalici

1. E' vietato compiere atti di vandalismo, di danneggiamento, di deturpazione, o di imbrattamento, come insudiciare, macchiare, tingere con colori o altro, eseguire scritte, disegni, macchie o graffiti, sui muri degli edifici sia pubblici che privati, sulle porte esterne, sui monumenti, sui muri in genere, sui manufatti pubblici, sugli arredi urbani, sui giochi per bambini, sugli alberi, sui parapetti e su qualsiasi altro manufatto del patrimonio pubblico o privato, e sul suolo pubblico.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente può essere autorizzata l'esecuzione di scritte, disegni o graffiti qualora gli stessi siano consentiti dall'Amministrazione Comunale con le modalità ritenute idonee, per l'ornamento di muri e edifici e gli stessi abbiano un oggettivo valore artistico o comunque decorativo e non siano lesivi del decoro urbano o della pubblica decenza.

Art. 39
Manifesti e stampati

1. E' vietata l'affissione dei manifesti fuori dei posti stabiliti.

2. E' altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità.

3. E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, disegni e altri oggetti contrari alla pubblica decenza o al generale sentimento morale o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone

Art. 39 bis
Esercizio della prostituzione su strada

1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana, la sicurezza della circolazione stradale, il decoro urbano, l'incolumità delle persone, e per prevenire e contrastare situazioni di degrado che impediscono, o comunque limitano, di fatto la fruibilità del patrimonio pubblico ovvero degli spazi pubblici, determinando lo scadimento della qualità urbana e l'insorgenza di fatti criminosi correlati, come lo sfruttamento della prostituzione, e' vietata la fermata a tutti i veicoli, nelle località cittadine di cui al successivo comma (2), presso soggetti dediti alla prostituzione palesemente riconoscibili per le modalità di esercizio della stessa ovvero lo stazionamento prolungato da parte di soggetti dediti a tale attività, in dette località.

2. Le località interessate dal divieto di cui al comma precedente sono:

- a) il tratto interno del centro abitato della SS16 adriatica ovvero dal Km 344+811 al Km 351+815 e le sue adiacenze;
- b) tutte le intersezioni con le traverse intersecanti la SS16 adriatica nel tratto interno del centro abitato su indicato e nelle loro adiacenze;
- c) il lungomare, le sue traverse e le vie di accesso allo stesso;
- d) via Milano, via Pavia e via Ravenna;
- e) la variante della Strada Provinciale n. 28 Faleriense, cosiddetta "bretella", tra la intersezione rotatoria con il casello autostradale e la intersezione rotatoria con la SS16, comprese;
- f) Le strade a nord della città escluse dalla ZTL esistente, all'interno del centro abitato, quali via Mar Baltico e Mar Rosso e via Fratte e nelle loro adiacenze;

3. Nelle località di cui al comma precedente è fatto altresì divieto ai conducenti dei veicoli o agli occupanti gli stessi, di consentire la salita a bordo o sul veicolo stesso, di uno o più soggetti dediti alla prostituzione come individuati al comma (1).

4. Nelle medesime località di cui al comma (2), ad eccezione del tratto interno al centro abitato della SS16 Adriatica compreso tra via Gramsci e via Mascagni in cui si applicano le disposizioni dell' art 39 TER, è fatto inoltre divieto ai soggetti dediti alla prostituzione ai sensi del comma (1), di stazionare per l'esercizio della stessa.

Art. 39 ter

Tutela del decoro di particolari luoghi Divieto di stazionamento e occupazione di spazi pubblici

1. Fermo restando il diritto di circolazione sancito dall' art. 16 della Costituzione, l' esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con l'integrità fisica e psichica dei cittadini né in contrasto con la generale libertà di fruizione di luoghi e spazi pubblici dei cittadini e deve essere esercitato nel rispetto della sicurezza e del decoro urbani e in modo di evitare situazioni di degrado urbano e di impedimento o limitazione della accessibilità e/o fruibilità dei suddetti luoghi. Le condotte e i comportamenti lesivi dei beni giuridici di cui al presente comma sono definite nei commi seguenti.

2. Al fine di promuovere il rispetto della legalità e favorire più elevati livelli di coesione sociale eliminando i fattori di marginalità e di esclusione sociale, riqualificando le aree urbane soggette a maggiori criticità ai sensi del comma precedente è necessario:

- a) tutelare la sicurezza urbana, il decoro urbano, l' accessibilità, la fruibilità e la vivibilità di determinati luoghi e spazi pubblici in località urbane;**
- b) prevenire e contrastare situazioni di degrado e di impedimento o limitazione della accessibilità e fruibilità dei luoghi e spazi pubblici, legate alla loro indebita occupazione e/o fruizione, allo stazionamento prolungato in essi e/o al porre in essere di condotte che determinano impedimento o limitazione della accessibilità e/o fruibilità dell'intera collettività.**

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è vietato porre in essere ogni condotta, azione o comportamento, individuati al comma 4 del presente articolo, che vadano a determinare impedimento o comunque limitazione della accessibilità e/o della fruibilità di determinate aree urbane, ovvero luoghi e spazi pubblici, di particolare rilevanza in ordine alle criticità di cui ai commi precedenti, e in altre caratterizzate da rilevanti flussi turistici, anche di transito. Le suddette aree urbane sono individuate al comma 5 del presente articolo.

4. Il divieto di cui al comma precedente si applica a chiunque ponga in essere condotte o comunque comportamenti che determinano la indebita occupazione di determinate aree urbane, ovvero di spazi e luoghi pubblici, come descritto ai commi 1 e 2, e che si concretizzano mediante:

- a) l' esercizio della prostituzione, ovvero la negoziazione di prestazioni sessuali, in strada, ai sensi dell' art. 39 bis, comma 1 del presente regolamento;**
- b) l' attuazione di bivacchi, ovvero con lo stazionamento e/o sosta prolungata e/o la sistemazione provvisoria, sia di giorno che di notte, di persone in spazi e luoghi pubblici aperti e/o chiusi destinati alla libera fruizione collettiva o di pubblica utilità, con occupazione degli stessi perpetrata anche con l'utilizzo di effetti personali, vestiario, borse, bagagli, coperte o simili, tende, sacchi a pelo o simili, borsoni e/o altri oggetti adatti allo scopo, salvo che sia specificatamente autorizzato;**
- c) Lo stato di ubriachezza manifesta ferma restando l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dall' art. 688 del Codice Penale;**

- d) **Atti osceni o comunque contrari alla pubblica decenza, compreso l'atto di urinare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 527 comma 1 e 726 del Codice Penale;**
- e) **La mendicizia e ogni atteggiamento questuante;**
- f) **Ogni attività volta ad esercitare una offerta di merce sia a titolo gratuito che in contropartita economica, anche in libera offerta, ai passanti e/o conducenti e/o trasportati di veicoli, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;**
- g) **L'attività di lavavetri e/o di parcheggiatore o guardamacchine o similare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 15 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

5. I divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle seguenti aree e luoghi pubblici:

- a) **Le intersezioni stradali regolate da impianti semaforici, le intersezioni stradali rotatorie;**
- b) **L'area del centro Città denominata "Borgo Marinaro" e le sue immediate adiacenze, e precisamente: l'area delimitata a ovest dalla SS16 compresa, a est dalla ferrovia, a nord da via Gramsci compresa, a sud da via Mascagni compresa;**
- c) **Piazza Garibaldi, via Cesare Battisti, Via Regina Elena, via Principe Umberto, Piazza della Repubblica e le altre aree pedonali urbane del territorio comunale;**
- d) **Le fermate del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano;**
- e) **Il parcheggio ubicato in via San Francesco d'Assisi adiacente le infrastrutture ferroviarie e le pertinenze della Stazione Ferroviaria;**
- f) **Le aree parcheggio ubicate in via Canada, in via Trentino, in via Belgio e le altre aree parcheggio adiacenti il lungomare;**
- g) **L'area dell'Ex campo sportivo Orfeo Serafini, in via Mameli, e le sue adiacenze e/o pertinenze, comprese le aree adiacenti il lato est della Stazione Ferroviaria e le aree ubicate immediatamente a sud dell'Ex campo sportivo Orfeo Serafini, tra via Faleria e l'arenile;**
- h) **I presidi sanitari;**
- i) **Le scuole, i plessi scolastici, i siti universitari le loro adiacenze e/o pertinenze;**
- j) **Gli uffici postali e le loro adiacenze;**
- k) **La sede municipale e le sue adiacenze e/o pertinenze;**
- l) **Musei, aree e parchi archeologici, i monumenti e/o complessi monumentali e le loro adiacenze e/o pertinenze;**
- m) **Il Civico Cimitero, i luoghi di Culto, e le loro adiacenze e/o pertinenze;**
- n) **I luoghi di rilevanza artistica e le loro adiacenze e/o pertinenze;**
- o) **Villa Baruchello, Villa Murri, Villa Maroni, Villa Bernetti, Parco San Filippo e le altre Ville e Parchi pubblici;**
- p) **Le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;**
- q) **La pineta comunale, il lungomare cittadino e il verde pubblico adiacente il lungomare e le sue adiacenze e/o pertinenze e l'arenile;**
- r) **Le bambinopoli, ovvero le aree in cui insistono parchi giochi per bambini, e le tutte le aree adibite a verde pubblico del territorio comunale;**
- s) **Gli impianti sportivi comunali e le loro adiacenze in occasione dello svolgimento e/o dell'organizzazione di eventi e/o manifestazioni.**

6. Le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi, ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 3 della legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 (cento) a euro 300,00 (trecento). Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689. Nei confronti di chi commette le suddette violazioni si attua altresì il provvedimento di allontanamento dal luogo in cui

e' stato commesso il fatto ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14. A tal fine, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto per un periodo non eccedente le 48 ore

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688, 527 comma 1, 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nei confronti di chi commette le violazioni delle predette norme si attua altresì il provvedimento di allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto ai sensi del comma precedente;

8. L'ordine di allontanamento di cui ai commi precedenti e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel medesimo verbale di contestazione della violazione accertata. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato, ovvero le norme del presente articolo, o di altre disposizioni, violate, ed e' specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto. Viene inoltre specificato che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi del comma 6 del presente articolo, in riferimento all' art. 9 comma 1 della legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, aumentata del doppio. Ai fini della applicazione dei provvedimenti di cui all' art 10 della medesima legge 18 aprile 2017, n. 48, copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al Questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Capo V –QUIETE PUBBLICA

Art. 40

Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini e alla cittadinanza in genere.
2. Le emissioni rumorose provocate dalle attività di cui al comma precedente devono avvenire secondo le modalità previste dalle specifiche norme in materia e secondo quanto previsto dal presente articolo.
3. Fermo quanto previsto dal regolamento acustico comunale, nel centro abitato, ovvero fuori dalle zone a specifica destinazione industriale o artigianale, è di norma vietato esercitare, tra le ore 21.00 e le ore 07.00 e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 arti, industrie, e mestieri rumorosi ovvero provocanti qualsiasi emissione acustica, salvo speciale autorizzazione.
4. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza delle attività di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica e quando vi siano rilevanti motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica il Sindaco può vietare l'esercizio di tali attività, ordinandone il trasferimento.
5. L'esercizio di intrattenimenti musicali, danzanti, concerti, spettacoli ed altri eventi da cui scaturiscano emissioni acustiche, esercitati sia su suolo pubblico che in esercizi commerciali o di somministrazione, discoteche, locali pubblici e in altri locali aperti al pubblico ivi compresi i circoli privati di qualsiasi natura è disciplinato dalle specifiche disposizioni legislative, regolamentari e/o ordinarie vigenti, con particolare riferimento al DPCM 5.12.97, alla legge 26.10.1995 n. 447, dal DPCM 14.11.1997, dalla legge regionale 14.11.2001 n. 28 e dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, e dalle successive modificazioni o integrazioni delle norme suddette. Le

stesse si applicano anche per feste, concerti intrattenimenti o eventi da cui scaturiscano emissioni acustiche, che si svolgano in aree o locali pubblici o privati.

6. Nei di casi di necessità connessi con l'inquinamento acustico o con il disturbo della quiete pubblica, del riposo o delle occupazioni delle persone, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, o nel caso di recidiva delle violazioni alle norme del presente articolo il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, o ridurre gli orari di cui al comma 3.

7. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Art. 41

Rumori in case di abitazione o da attività varie

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.

2. Tutte le attività di carico, scarico e trasporto di merci, derrate, ecc., di vendita ambulante, di intrattenimento pubblico, ecc. devono essere effettuate con le cautele necessarie a non turbare la quiete pubblica.

3. I dispositivi acustici degli impianti di allarme installati in edifici, aree e in ogni altro luogo o struttura, sia pubblici che privati, devono emettere un segnale sonoro di allarme intervallato da pause di silenzio, che non può superare, in ogni caso, la durata massima di tre minuti. Dopo una pausa di silenzio prolungata di almeno due minuti è consentita la ripetizione di una sola serie di emissioni sonore di allarme della medesima durata di tre minuti. Dette emissioni non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle specifiche norme statali.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono emettere un segnale sonoro di allarme intervallato da pause di silenzio e non può superare la durata massima di tre minuti o eventuale altra durata stabilita dalle norme sulla circolazione stradale.

5. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni statali o regionali in materia di inquinamento acustico, quelle del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e ove non previsto, del presente regolamento.

un segnale sonoro di allarme intervallato che non può superare, in ogni caso, la durata massima di tre minuti.

6. Il riarmo dei sistemi di allarme, di cui al presente articolo, deve in ogni caso avvenire manualmente

Art. 42

Divieto di schiamazzi nelle vie e piazze

1. Di notte sono vietati gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze o qualsiasi altra attività che produca emissioni acustiche salvo quanto espressamente autorizzato ai sensi dei precedenti articoli. Si applicano le sanzioni di cui al presente regolamento salva l'applicazione di norme penali.

Art. 43

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi in genere devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, possono essere autorizzati solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinando l'autorizzazione a precise condizioni in tal senso. Si applicano le disposizioni dell'art. 40.

Art. 44

Televisori, radio, videogiochi

1. Sia nei locali di vendita che negli esercizi pubblici, il funzionamento di televisori, apparecchi radio, juke-box, videogiochi, ecc. deve essere tale da non arrecare disturbo agli abitanti vicini. Si applicano le disposizioni dell'art. 40.

Capo VI – DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 45

Disposizioni e divieti generali

1. Il possessore di un animale ne ha cura e rispetta le norme dettate per la sua tutela ed è responsabile della sua riproduzione. Il possesso o la detenzione di cani o altri animali da affezione e gli obblighi che ne derivano, come l'iscrizione all'anagrafe canina o la denuncia in caso di trasferimento o scomparsa o altri obblighi e disposizioni, sono disciplinati dalle norme statali o regionali in materia e, ove non previsto dal presente regolamento.

2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psicofisica adeguata.

3. Nei luoghi privati gli animali sono lasciati liberi ove idonea recinzione impedisca l'affaccio o la sporgenza degli stessi in area limitrofa pubblica o verso altra area privata e qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.

4. Qualora, nonostante idonea recinzione gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, ovvero qualora vi sia recidiva nella violazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, il detentore ha l'obbligo di installare opportune barriere oscuranti.

5. I cani o altri animali da affezione detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.

6. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

7. I cani o altri animali da affezione detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata quotidianamente la possibilità di muoversi liberamente.

8. E' vietata la detenzione dei cani o altri animali da affezione alla catena. Qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

9. Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

10. In presenza di patologie, i cani o altri animali da affezione devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari.

11. E' vietato detenere cani o altri animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

12. Gli allevatori o detentori di cani o gatti o altri animali da affezione, a scopo di commercio devono garantire il rispetto del benessere degli animali e delle loro esigenze igienico-sanitarie ed esercitare le proprie attività secondo le disposizioni statali o regionali in materia, nel rispetto degli obblighi e disposizioni in esse previste, come la tenuta di registro di carico e scarico o di scheda segnaletica o altri obblighi o disposizioni e, ove non previsto, dal presente regolamento.

13. E' vietato abbandonare qualsiasi animale sia domestico che selvatico. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco secondo le disposizioni statali o regionali in materia e nel rispetto degli obblighi e disposizioni in esse previste.

14. Qualora non sia possibile l'individuazione del proprietario il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato dal Servizio tecnico Veterinario della ASUR e dato in custodia secondo le modalità contenute nelle disposizioni statali o regionali in materia e nel rispetto degli obblighi e disposizioni in esse previste.

Art. 46

Maltrattamento di animali

1. E' vietato maltrattare gli animali, tenerli all'esterno se non convenientemente riparati, isolarli in rimesse o cantine, segregarli in contenitori e trasportarli rinchiusi nei cofani degli autoveicoli. I trasgressori sono puniti ai sensi del presente regolamento e dalle specifiche norme penali e/o amministrative dello Stato.

Art. 47

Pulizia di luoghi e locali pubblici dalle deiezioni di animali

1. Il custode dell'animale rimuove le deiezioni prodotte dal medesimo con apposita attrezzatura.
2. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
3. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o in ambienti aperti al pubblico porta con se idonea attrezzatura per la rimozione degli escrementi che deve essere sempre eseguita.
4. E' vietato permettere ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e sulle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo i non vedenti accompagnati dal cane da guida.
6. E' vietato somministrare cibi ai colombi nelle aree aperte al pubblico transito.

Art. 48

Disturbo da animali

1. Il possessore di animali adotta tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nell'abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provochi inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ordinarne l'allontanamento.

Art. 49

Tenuta e custodia dei cani in luogo pubblico

1. E' fatto divieto assoluto a tutti di introdurre cani:
 - a) nelle ville o parchi comunali quali la Villa Murri, Villa Baruchello;
 - b) negli spazi comunali attrezzati a parchi giochi e ricreativi o comunque ove siano presenti attrezzature e/o giochi per bambini;
 - c) nelle scuole e le loro pertinenze o aree adiacenti ove non sia giustificato da scopi didattici;
 - d) nei luoghi di culto;

- e) sull'arenile in base alle specifiche disposizioni in materia di utilizzo della spiaggia e delle sue pertinenze;
 - f) in altre località, eventualmente individuate dalla Giunta Comunale, di particolare interesse in ordine alle esigenze di tutela:
 - a. del patrimonio storico, architettonico o artistico
 - b. del verde pubblico
 - c. del decoro urbano
 - d. della pubblica sicurezza e incolumità
2. Fermi restando i divieti di cui al comma precedente, e' fatto obbligo ai proprietari o accompagnatori di cani di tenerli a guinzaglio o altro idoneo sistema di sicurezza, quando essi circolano nei luoghi consentiti ovvero nelle pubbliche vie od in altro luogo aperto al pubblico non vietato ai senso del comma precedente, onde evitare che essi creino turbativa e pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza pubblica in genere. Sono esonerati dai suddetti obblighi i non vedenti accompagnati dal cane da guida.
3. I cani accompagnati dal loro detentore, muniti di guinzaglio o museruola o altro idoneo sistema di sicurezza, possono accedere a tutti gli esercizi pubblici fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente, evidenziata al pubblico tramite avviso ben visibile.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori o accompagnatori di cani di tenere l'animale al guinzaglio e con adeguata museruola o altro idoneo sistema di sicurezza quando li conducano in qualsiasi luogo particolarmente frequentato soprattutto da bambini o se l'animale sia di grande taglia o riconosciuto ufficialmente come specie a rischio di aggressività.
5. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori dal centro abitato, quando in epoca e luoghi consentiti siano accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.

Art. 50 Colonie feline

- 1. Le colonie feline presenti sul territorio comunale sono censite dal comune.
- 2. Le colonie feline non sono spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari.
- 3. Si applicano le altre disposizioni statali e/o regionali in materia.

Art. 51 Animali da cortile

- 1. E' vietata la tenuta di animali da cortile come conigli, galline, oche o simili, piccioni o simili nel centro abitato.
- 2. E' consentita la tenuta di uccelli domestici, in gabbia, per un numero massimo di sei.
- 3. Nel caso di accertamento di violazioni di cui al presente articolo il trasgressore e/o l'obbligato in solido hanno l'obbligo di provvedere all'adeguamento a quanto previsto.

Capo VII - NORME DI SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 52 Materiali esplosivi, infiammabili e combustibili

- 1. Tutti i soggetti che producono, vendono o comunque detengono materiali esplosivi, infiammabili, combustibili o comunque pericolosi debbono munirsi delle necessarie autorizzazioni ed adottare comunque tutte le cautele necessarie per la sicurezza

pubblica. In particolare, essi devono prontamente eseguire tutti gli interventi e gli accorgimenti in tal senso prescritti dalle competenti Autorità.

Art. 53

Impianti e bocche antincendio

1. I titolari e conduttori dei locali che devono essere muniti di impianti antincendio, debbono mantenere tali impianti in perfetto stato di efficienza.
2. E' vietato manomettere e, comunque, danneggiare in qualsiasi modo le bocche antincendio situate sul suolo e nei locali pubblici e/o aperti al pubblico.

Art. 54

Uso di fiamma libera e accensione di fuochi

1. Particolari precauzioni debbono essere adottate da coloro che usano fiamme libere per evitare qualsiasi danno a cose e persone.
2. E' fatto divieto di accendere fuochi all'aperto senza apposita autorizzazione.
3. E' fatto divieto di incenerire rifiuti, bruciare sterpaglie, legname o altro materiale sia fuori che dentro il centro abitato.

Art. 55

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato non è consentito, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.
2. E' pure vietato gettare fiammiferi od altri oggetti accesi in qualsiasi luogo di pubblico passaggio.

Art. 56

Tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici

1. Gli edifici pubblici e privati devono essere mantenuti in buono stato tanto da evitare caduta di materiale qualsiasi natura.
2. Gli edifici dichiarati pericolanti devono essere sgomberati dagli eventuali occupanti con ordinanza del Sindaco. I proprietari, detentori, curatori o possessori a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di provvedere alla recinzione con adeguati sistemi ai sensi di legge onde evitare qualsiasi pericolo di crollo o caduta di materiale che possa provocare danni a terzi e comunque pericolo alla sicurezza pubblica. Gli stessi hanno l'obbligo di attuare gli interventi tecnici necessari a ripristinare la stabilità dell'edificio o, nel caso di impossibilità, provvedere alla sua demolizione.
3. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da impedire caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, detentori, curatori o possessori a qualsiasi titolo di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti e dai canali di gronda sul suolo pubblico, e la caduta di vasi, fioriere, ornamenti e di qualsiasi oggetto.

Art. 57

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Capo VIII - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 Accertamenti

1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 59 Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non comportino violazioni di leggi o regolamenti altrimenti sanzionate, e ferma restando l'applicazione di eventuali norme penali, sono punite con le sanzioni seguenti amministrative:

- a) da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) per le violazioni agli articoli: 10 comma 2 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 comma 1 - 25 - 31 - 32 - 33 - 47 - 48 - 49;
- b) da € 100,00 (cento/00) a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per le violazioni agli articoli: 5 commi 7 e 8 - 7 commi 1 e 2 - 8 - 9 - 10 comma 1 - 12 commi 2 e 4 - 18 - 21 commi 1 e 2 - 22 - 23 - 24 comma 2 - 26 - 28 commi 1, 2, 3 e 5 - 29 - 30 - 34 - 35 - 36 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 51 - 59 comma 3;
- c) la somma di € 200,00 (duecento/00), in misura fissa, per le violazioni di ogni singolo comma dell' articolo 39 bis. La sanzione minima per le violazioni di cui alla presente lettera (c) è fissata in € 100 (cento/00);
- d) la somma di € 500,00 (cinquecento/00), in misura fissa, per le violazioni agli articoli: 3 comma 2 - 4 - 5 commi da 1 a 6 - 6 - 7 comma 3 - 12 commi 3 e 5 - 14 - 17 - 21 commi 3, 4 e 5 - 21 bis - 27 - 38 - 39 - 40 commi 1 e 3 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 comma 3 . La sanzione minima per le violazioni di cui alla presente lettera (d) è fissata in € 200 (duecento/00).
- e) le sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie e gli altri provvedimenti previsti dagli artt. 9 e 10 della legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, per le violazioni di cui all' art. 39 TER.**

2. Nei casi in cui sia fatto obbligo di provvedere alla pulizia o sgombro di luoghi, spazi, edifici anche di ragione privata, ripristino dei luoghi e delle cose, rimozione o sgombro di occupazioni di suolo pubblico, o sia fatto obbligo di rimozione o divieto di collocazione di oggetti, rifiuti, veicoli o elementi di ogni genere e di quanto altro sia oggetto della violazione, o sia fatto divieto di detenzione di animali e in ogni altro caso in cui via sia obbligo di azione per l'eliminazione di quanto sia oggetto o prodotto della violazione o sia conseguenza della stessa qualora non adempiano il trasgressore o l'obbligato in solido, sarà provveduto d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono indicati nel verbale di contestazione quale sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria. Lo stesso ha valore quale comunicazione dell'avvio del procedimento di ottemperanza coattiva alle disposizioni del presente regolamento.

4. Nei casi in cui le violazioni alle norme di cui al presente regolamento comportino un reale pericolo per l'igiene, la sanità o per la pubblica sicurezza o incolumità, il Sindaco emette, nei confronti dei trasgressori e/o obbligati in solido, apposita ordinanza di eliminazione di quanto sia oggetto o conseguenza delle violazioni stesse, ovvero di pulizia o sgombro di luoghi, spazi, edifici anche di ragione privata, ripristino dei luoghi e delle cose, rimozione di oggetti, rifiuti, veicoli o quanto altro sia oggetto o prodotto o

conseguenza della violazione, stabilendo in essa i termini per l'ottemperanza. Si applicano, ove previsto, le disposizioni dell'art. 650 C.P."

Art. 60

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto dalle leggi dello stato o regionali, o da altri regolamenti comunali o ordinanze sindacali.
2. In ogni caso, nell'applicazione della norma, vale il principio di specialità.

Art. 61

Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento, entra in vigore ad intervenuta esecutività della rispettiva deliberazione di approvazione ed è sottoposto alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.